



# STUDIO IMPRESA

PROFESSIONISTI ASSOCIATI

**GIUGNO 2026**

## **News**

Le *news* di giugno

In scadenza il diritto annuale CCIAA 2026

Le modifiche al concordato preventivo biennale

Concordato preventivo biennale: modalità di adesione

Ripristinata la soglia dei 5.000 di debiti iscritti a ruolo per il benessere al pagamento delle parcelle ai professionisti

Rateazione dei debiti contributivi Inps – nuovo regolamento

Disciplina ETS: i recenti chiarimenti del MIps

Versamento imposte modello redditi 2026

## **Occhio alle scadenze**

Principali scadenze dal 16 giugno 2026 al 15 luglio 2026

### CONTRIBUTI PUBBLICI SUPERIORI A 1.000.000 EURO

Il decreto 84/2026 ha disciplinato il cosiddetto "contributo di entità significativa" a carico dello Stato, introducendo specifici obblighi di verifica e di comunicazione in capo agli organi di controllo dei soggetti beneficiari. I collegi sindacali e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese beneficiarie dal 1° gennaio 2025 dei contributi pubblici di ammontare superiore a euro 1.000.000 dovranno trasmettere al MEF una relazione contenente le modalità con cui sono stati utilizzati i contributi incassati. Ad oggi, si è ancora in attesa delle disposizioni attuative che stabiliscano la scadenza per l'invio della relazione al MEF riferita ai contributi di entità significativa incassati nel 2025.

(D.P.C.M. 84 del 26/03/2026)

### RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i versamenti dei contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell'affidatario possono essere versati dal committente o dalla stazione appaltante ai fini di estinguere il debito altrui. Non è però ammesso l'utilizzo di crediti erariali in compensazione da parte del soggetto che effettua il versamento, in quanto è vietato il pagamento del debito di un altro soggetto mediante compensazione di crediti propri.

(Agenzia delle entrate, FAQ del 29/4/2026)

### ROTTAMAZIONE-QUINQUIES ANCHE PER DEBITI CON ENTI LOCALI

È stata introdotta l'estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali. Sarà possibile presentare l'istanza di adesione alla rottamazione per tali casistiche a decorrere dal 15 settembre 2026.

(Art.10-quinquies, Legge 88/2026 di conversione del D.L. 38/2026)

### 5 PER MILLE

Sono pubblicati e disponibili al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenchi-ammessi-ed-esclusi2> gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille per il periodo di imposta 2025. La quota più consistente delle risorse, oltre 378 milioni di euro, è destinata agli Enti del Terzo Settore. Alla ricerca sanitaria saranno invece destinati oltre 101 milioni di euro, mentre a quella scientifica più di 79 milioni. Seguono le Associazioni sportive dilettantistiche con oltre 21 milioni di euro, i Comuni con poco più di 17 milioni, gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici con oltre 3,5 milioni e gli Enti gestori delle aree protette con più di 761mila euro.

(Agenzia entrate, Comunicato del 21/05/2026)

# Informative

---

## IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2026

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla CCIAA da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (Repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle CCIAA ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Mimit.

### Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;
- società tra professionisti (STP);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le start *up* innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all'esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all'iscrizione. Le piccole e medie imprese innovative (PMI innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

### Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali è stato adottato un provvedimento di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2025 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);

- le imprese individuali che hanno cessato l'attività nell'anno 2025 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2026;
- le società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2025 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2026;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa ha adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-septiesdecies, cod. civ.) nell'anno 2025.

## Il calcolo del diritto annuale

Con Decreto datato 17 marzo 2026, entrato in vigore il 28 aprile 2026, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha attuato l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2026-2028 destinato al finanziamento di progetti strategici.

Le imprese che abbiano già provveduto, entro il 28 aprile 2026, al versamento del diritto annuale 2026 senza la maggiorazione del 20%, potranno effettuare il conguaglio entro il 30 novembre 2026 senza sanzione e interessi.

Il diritto annuale CCIAA va versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

In virtù della proroga concessa dal D.L. 89/2026 in vigore dal 23/05/2026, per i soggetti ISA il pagamento viene differito al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione ed entro il 20 agosto maggiorando le somme da versare dello 0,80% di interesse corrispettivo.

Per i soggetti non rientranti nella citata proroga, la scadenza resta fissata ordinariamente al 30 giugno 2026, termine differibile al 30 luglio con maggiorazione.



Le imprese individuali e i soggetti iscritti al REA pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)	120 euro	24 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	53 euro	11 euro
Società semplici agricole	60 euro	12 euro
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	66 euro
Soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	18 euro	---

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente.

Aliquote in base al fatturato 2024 ai fini Irap		
Fatturato		Aliquote
Da euro	A euro	
0	100.000 euro	200 euro (misura fissa)
oltre 100.000	250.000 euro	0,015%
oltre 250.000	500.000 euro	0,013%
oltre 500.000	1.000.000 di euro	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000 di euro	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000 di euro	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000 di euro	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un max. di 40.000 euro)

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2025. Una volta effettuato il conteggio, l'importo "finale" del diritto da versare dovrà poi essere ridotto del 50%.

### Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla CCIAA nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali). Se sono dovuti diritti a diverse CCIAA, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna CCIAA, la relativa sigla Provincia, l'anno di riferimento 2026 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della CCIAA nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

### Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle CCIAA, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi a imprese non in regola con il pagamento.

## LE MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con la conversione del D.L. 38/2026, avvenuta ad opera della L. 88 del 22 maggio 2026, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale contenuto nel D.Lgs. 13/2024.

Rispetto alle prime ipotesi dove erano state paventate molte correzioni, nella versione definitiva sono state introdotte solo 3 modifiche che di seguito si andranno brevemente a commentare; dette modifiche sono contenute negli articoli 7 e 7-bis del D.L. 38/2026 appunto modificati/introdotti in sede di conversione.

### I limiti massimi di incremento alla proposta

Con l'adesione al concordato preventivo il contribuente accetta di pagare imposte, per il biennio concordato, sulla base di un reddito predeterminato (lo stesso accade anche per l'IRAP, concordando il valore della produzione); tale reddito predeterminato è solitamente un importo superiore rispetto a quello dichiarato nell'anno di riferimento (per il biennio 2026-2027 l'anno di riferimento è il 2025).

Per evitare che a soggetti che già dichiarano redditi molto elevati possano essere richiesti forti incrementi del reddito concordato, lo scorso anno venne posto un tetto alla proposta per i soggetti che presentavano risultati ISA particolarmente elevati. In particolare, venne previsto che la proposta non può eccedere il reddito dichiarato rettificato, secondo le seguenti misure (facendo riferimento ai risultati ISA dell'anno di riferimento):

- 10% con punteggio ISA pari a 10;
- 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
- 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

Questa norma viene integrata con l'introduzione di ulteriori limitazioni ai valori proposti anche in favore di soggetti con minore punteggio ISA. In particolare, gli incrementi sono limitati al:

- 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.

A partire da quest'anno, pertanto, potrebbe risultare maggiormente conveniente aderire al concordato anche per soggetti che presentano situazioni meno spumeggianti.

### Iperammortamento e concordato

Il reddito concordato deve essere conguagliato di alcune componenti specifiche previste dalla norma di riferimento. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate si tratta di una elencazione tassativa.

In particolare, per i professionisti tali componenti sono le seguenti:

- plusvalenze e minusvalenze;
- redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni professionali;
- corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;
- maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 216/2023.

Analogamente, tale conguaglio riguarda anche le imprese, facendo riferimento a questa elencazione, altrettanto tassativa:

- plusvalenze realizzate;
- sopravvenienze attive;
- minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
- utili o perdite da partecipazione in società, associazioni, enti o GEIE;
- maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 216/2023;
- maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti di cui all'articolo 1, comma 427 – 436, L. 199/25.

Tale ultima componente (appunto l'iperammortamento) è stata recentemente introdotta dal DL 38/26 e riguarderà i periodi d'imposta dal 2026 in avanti.

### **Termine per l'opzione**

È stato prorogato il termine di adesione al concordato per il biennio 2026-2027, facendolo coincidere con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2025: rispetto al termine ordinario per l'opzione, fissato al 30 settembre, per quest'anno l'opzione è possibile fino al 31 ottobre 2026. Per i soggetti con periodo d'imposta non solare, l'opzione può essere esercitata entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

### **Termine per la disponibilità del software**

Un'ulteriore modifica riguarda la proroga del termine per il rilascio del software necessario all'elaborazione degli ISA e del concordato, sanando il ritardo con il quale detto software è stato rilasciato. Viene, infatti, confermato il differimento dal 15 aprile al 15 maggio del termine per il rilascio del software applicativo per il 2026.

## CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: MODALITÀ DI ADESIONE

Il periodo dichiarativo è anche occasione per valutare il concordato preventivo per il biennio 2026-2027, visto che l'opzione deve essere esercitata necessariamente entro il termine del 31 ottobre 2026 (termine recentemente prorogato ad opera del DL 38/2026, rispetto al termine ordinario del 30 settembre).

Prima di ricordare le modalità di adesione è bene rammentare i principali vantaggi che vengono ottenuti dai soggetti che effettuano l'adesione.

### I vantaggi del concordato preventivo

L'adesione al concordato preventivo biennale offre ai contribuenti diversi vantaggi, che di seguito si riepilogano.

- In luogo del reddito effettivo (che comunque deve essere puntualmente dichiarato) le imposte dovute vengono calcolate facendo riferimento al reddito concordato (ovvero il valore della produzione concordato per quanto riguarda l'IRAP). Tale reddito deve comunque essere conguagliato in presenza di determinate componenti straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc).
- Il reddito incrementale (ossia il maggior reddito concordato rispetto all'anno base, quindi per il concordato 2026-2025 si tratta del 2025) viene tassato in maniera sostitutiva con aliquota variabile (dal 10% al 15%) in base al risultato ISA ottenuto nell'anno base (la sostitutiva è applicabile ad un importo incrementale massimo di € 85.000; l'eventuale eccedenza è soggetta all'aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF ovvero l'aliquota del 24%, per i soggetti IRES o del 20%, in caso di applicazione dell'agevolazione IRES premiale).
- Il contribuente ottiene tutti i benefici premiali ISA (tanto in relazione all'utilizzo dei crediti fiscali, quanto in relazione alla protezione da accertamenti) indipendentemente dal risultato ottenuto dall'elaborazione degli ISA nel corso degli anni concordati.
- Sono esclusi gli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri ai fini delle imposte dirette in relazione al reddito concordato, salvo che non si verifichino cause di decadenza. Non sono previste specifiche protezioni in relazione alle verifiche IVA, posto che il concordato non produce effetti per l'imposta sul valore aggiunto).

### L'opzione

L'adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027 può essere effettuata, entro il 31 ottobre 2026, con le seguenti modalità:

- invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d'imposta 2025), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2026);
- invio autonomo, unitamente con il frontespizio del modello REDDITI 2026, con compilazione della casella "Comunicazione CPB" con il codice 1 ("Adesione").

Anche la revoca del concordato deve avvenire con le medesime modalità (mentre lo scorso anno era possibile la revoca solo con invio autonomo, da quest'anno è possibile la revoca anche con l'invio congiunto).

Da notare che la revoca è possibile solo entro il termine previsto per l'opzione; questo significa che dopo il 31 ottobre 2026, non sarà più possibile revocare il concordato per il biennio 2026-2027, quindi il concordato verrà meno solo nel caso si verifichino ipotesi di cessazione o decadenza (con le correlate conseguenze).

### **RIPPRISTINATA LA SOGLIA DEI 5.000 DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO PER IL BENESTARE AL PAGAMENTO DELLE PARCELLE AI PROFESSIONISTI**

L'articolo 1, comma 725, Legge 199/2025 ha introdotto con decorrenza 15 giugno 2026 una nuova disposizione nel comma 1-ter dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, innovando la disciplina relativa alle verifiche che le pubbliche amministrazioni devono effettuare prima di disporre pagamenti a favore degli esercenti arti e professioni. Tale disciplina è stata commentata nella circolare per la Clientela del mese di maggio. L'articolo 2-ter, Legge 88/2026 di conversione del D.L. 38/2026 ha modificato la disciplina introdotta dalla Legge 199/2025 prevedendo che la nuova disposizione contenuta nell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 si applichi esclusivamente a queste casistiche oggettive:

- le cartelle scadute del professionista interessato dal pagamento delle proprie spettanze da parte della pubblica amministrazione devono essere di ammontare complessivo superiore a euro 5.000, altrimenti non opera il blocco del pagamento del compenso professionale.



La procedura prevede che prima di effettuare un pagamento, la pubblica amministrazione inoltra in via telematica all'Agenzia delle entrate Riscossione una richiesta per effettuare le dovute verifiche. Se da questa verifica emerge la presenza di debiti scaduti superiori a euro 5.000, il debitore non sospende più il pagamento a favore del professionista in attesa del pignoramento, ma procede direttamente a ripartire quanto dovuto a favore dell'Agenzia delle entrate Riscossione e solo per l'eccedenza a favore del professionista.

L'articolo 48-bis, comma 1-ter, D.P.R. 602/1973 non è applicabile ai professionisti che hanno in essere un piano di dilazione (non decaduto) ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973 e non si applica nelle casistiche per le quali sono state presentate le istanze di rottamazione (non decaduta).

La nuova disposizione :

- si applica ai pagamenti che la pubblica amministrazione dovrà effettuare dal 15 giugno 2026, anche se relativi a prestazioni professionali pregresse non ancora liquidate, e riguarda qualsiasi tipologia di compenso professionale: consulenze, perizie, prestazioni tecniche, attestazioni, patrocinio legale, ecc.
- non si applica in riferimento ai pagamenti di prestazioni di servizi, opere o forniture a favore di soggetti diversi dagli esercenti arti e professioni, quali ad esempio imprese (che non sono pertanto interessate dalla nuova disposizione).

Si attende a breve anche la pubblicazione di una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle entrate, che chiarisca gli aspetti ancora dubbi relativi a tale disciplina.

## RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS — NUOVO REGOLAMENTO

Con la Circolare n. 60/2026, l’Inps ha illustrato il nuovo **Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge**, adottato con delibera del CdA n. 20/2026 in attuazione dell’articolo 23, L. 203/2024 e del Decreto interministeriale 24 ottobre 2025. Il nuovo testo **abroga e sostituisce** la disciplina previgente (determinazione presidenziale n. 229/2012 e successive). Le novità più rilevanti riguardano l’innalzamento ordinario a **60 rate mensili**, l’introduzione della **seconda dilazione**, una specifica disciplina per i casi di **crisi e insolvenza** e nuove regole stringenti sulla **regolarità contributiva corrente**.

### Soglie e numero massimo di rate

Importo del debito contributivo	Rate massime	Organo decisionale
Fino a € 500.000	<b>36 rate mensili</b>	Direttore provinciale / di Filiale
Oltre € 500.000	<b>60 rate mensili</b>	Direttore regionale / di Coordinamento metropolitano

Il limite di 36 o 60 rate costituisce il *tetto massimo*: la Struttura territoriale, in sede istruttoria, determina il numero effettivo tenendo conto della tipologia di contribuente, dell’entità dell’esposizione e della situazione contributiva pregressa.

### Debiti rateizzabili

Sono dilazionabili tutti i debiti per contributi e sanzioni civili **non ancora affidati all’Agente della riscossione** (cioè per i quali non è stato formato l’avviso di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010), nonché quelli in carico agli uffici legali dell’Istituto. Il contribuente deve presentare **un’unica domanda**, riferita all’intera esposizione debitoria verso tutte le Gestioni INPS (con esclusione dei datori di

lavoro domestico e del Fondo clero, gestibili in via autonoma). La domanda si fonda sulle evidenze elaborate dalla procedura **Ve.R.A.** (Verifica Regolarità Aziendale).

### Seconda dilazione

È espressamente ammessa la possibilità di accedere a un **secondo piano di dilazione** in costanza di un piano già in corso, per regolarizzare partite emerse successivamente o la contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda, nei medesimi limiti di importo e di rate. La concessione è preclusa se nei **6 mesi precedenti** sono stati adottati provvedimenti di revoca su una qualsiasi Gestione del contribuente. La presenza di **due dilazioni attive** impedisce l'accesso a un'ulteriore istanza, salvo estinzione anticipata di una delle due.

### Dilazione e procedure di regolazione della crisi

L'accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza (CCII) determina la **decadenza dalle dilazioni in corso**; i crediti residui confluiscono nella procedura. Tuttavia, in caso di **accordo di ristrutturazione** (articoli 57, 60, 61 e 63, CCII), **piano di ristrutturazione soggetto a omologazione** (art. 64-bis) o **concordato preventivo in continuità** (art. 84) con trattamento dei crediti contributivi ex art. 88, è possibile ottenere la dilazione per i **debiti maturati successivamente all'omologazione**, fermo il regolare adempimento del piano omologato.

### Presentazione della domanda e tempi

- **Domanda** esclusivamente telematica tramite **Cassetto Previdenziale del Contribuente** (anche per il tramite di intermediario abilitato).
- Istruttoria fino a **10 giorni di calendario**; ulteriori **10 giorni** per il pagamento della prima rata. Termine complessivo del procedimento: **20 giorni**.
- Il pagamento della **prima rata** entro il termine indicato vale come **accettazione** del piano di ammortamento; il mancato o parziale pagamento comporta l'annullamento del provvedimento e i debiti **non possono essere riproposti** in una nuova istanza.
- **Non è ammesso** il pagamento delle rate mediante compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (oggi articolo 3, D.Lgs. 33/2025).

### Mantenimento del beneficio e cause di revoca

Per conservare la dilazione il contribuente deve garantire **contemporaneamente**:

- puntuale pagamento delle rate alle scadenze del piano di ammortamento;
- **regolare versamento della contribuzione corrente** a tutte le Gestioni INPS, alle ordinarie scadenze di legge.

La revoca è disposta in caso di mancato o parziale pagamento di **tre rate mensili successive alla prima**, anche non consecutive, ovvero, in presenza di un numero inferiore di rate omesse, decorsi **30**

**giorni dalla scadenza dell'ultima rata.** L'omissione della contribuzione corrente, se non sanata con la seconda dilazione, comporta anch'essa la revoca, **anche se le rate sono regolarmente versate.** In caso di revoca, i crediti residui e la contribuzione corrente omessa sono affidati all'Agente della riscossione tramite avviso di addebito.



#### **Azione richiesta – Dilazioni già in corso**

Le imprese con **dilazioni presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso** alla data di pubblicazione della circolare (21 maggio 2026) possono chiedere la **rideterminazione del numero di rate** secondo la nuova disciplina più favorevole. L'istanza va trasmessa **entro 30 giorni** dalla pubblicazione (termine: **20 giugno 2026**) tramite Cassetto Previdenziale → Comunicazione Bidirezionale → oggetto «Recupero del Credito» / «Dilazioni Amministrative», indicando data della domanda originaria, nuovo numero di rate e Gestioni coinvolte. Presupposto: regolare pagamento della dilazione in corso e della contribuzione corrente.

#### **Decorrenza ed entrata in vigore**

Il nuovo Regolamento si applica a tutte le domande di dilazione presentate **dal 21 maggio 2026** (data di pubblicazione della circolare). Per le domande presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso, si applica la disciplina di maggior favore con possibilità di rideterminazione del numero di rate, come sopra indicato.

#### **Indicazioni operative dello Studio**

- **Mappatura** delle dilazioni INPS attualmente in essere e valutazione caso per caso dell'opportunità di presentare istanza di rideterminazione delle rate entro il **20 giugno 2026**.
- **Verifica preventiva** della posizione Ve.R.A. e definizione delle partite ancora aperte (VIG, note di rettifica, diffide, eccedenze) **prima** dell'invio della domanda, per evitare contestazioni dell'estratto debitorio.
- **Pianificazione finanziaria** della prima rata e della contribuzione corrente in scadenza nei 20 giorni successivi alla domanda: la mancata copertura comporta annullamento del piano e impossibilità di riproporre i debiti.
- Per imprese in difficoltà strutturale, **valutazione integrata** dello strumento dilazione con gli istituti del Codice della crisi (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano omologato, concordato in continuità).

## DISCIPLINA ETS: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MLPS

Con due recenti documenti di prassi (la nota n. 5003 del 27 marzo 2026 e la nota n. 7741 del 15 maggio 2026) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Mlps) ha fornito interessanti orientamenti interpretativi a beneficio degli operatori del Terzo settore e dei loro consulenti. Vediamo, pertanto, di fornirne una sintesi dei principali contenuti.

### NOTA MLPS N.5003/2026: DISCIPLINA GENERALE ETS

Il primo documento di prassi è strutturato nella forma di risposti a quesiti e tocca i diversi temi della disciplina generale degli ETS, della loro organizzazione e dei rapporti con il Runtis. Vediamoli nel dettaglio.

#### A) *Esame dei libri sociali*

L'articolo 15, comma 3, D.Lgs. 117/2027 (Codice del Terzo settore o CTS) garantisce agli associati il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. Al proposito, il Mlps chiarisce che:

- il diritto di accesso è espressione della natura democratica e partecipativa degli ETS e non può essere mai totalmente negato da una clausola statutaria;
- gli statuti possono regolarne le modalità di esercizio, ma non sopprimerlo: una previsione di inaccessibilità totale e assoluta a uno o più libri sociali è da considerarsi illegittima e contraria alla ratio della norma;
- il diritto va temperato con altri valori: riservatezza dei dati personali degli associati, tutela di informazioni sensibili (es. situazioni sanitarie, atti con possibile rilevanza penale);
- per gli enti articolati su più livelli, è ammissibile che l'accesso ai libri degli organi di vertice sia riservato a rappresentanze o delegazioni dei livelli inferiori, piuttosto che ai singoli soci.

Sul tema, la nota ministeriale conclude affermando il principio per cui una clausola statutaria che sancisca l'inaccessibilità totale e assoluta di uno o più libri sociali è incompatibile con il CTS e, quindi, gli associati lesi, possono far valere i propri diritti davanti al giudice ai sensi dell'articolo 23 del codice civile.

#### B) *Attività volontaria e titolarità di carica sociale*

Il quesito riguardava la possibilità di non qualificare come volontari i componenti dell'organo di amministrazione che si limitino a svolgere tale ruolo. Il Ministero, richiamando la sua precedente nota n. 6214/2020, conferma che:

- l'attività di amministrazione può rientrare nel concetto di volontariato, purché ricorrano i requisiti dell'articolo 17, comma 2, CTS (gratuità in *primis*);

- nelle ODV, i componenti degli organi sociali non possono percepire compensi (salvo i sindaci con requisiti professionali) mentre negli altri ETS è invece ammesso;
- non possono coesistere nello stesso soggetto, per lo stesso ente, la qualità di volontario e quella di lavoratore/collaboratore retribuito;
- l'obbligo assicurativo dell'ente si estende anche alle prestazioni volontarie occasionali;
- l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali (es. verbalizzazione di un'assemblea) non è considerato volontario: si tratta di una scelta legislativa volta ad evitare oneri sproporzionati per apporti marginali e saltuari.

### ***C) Remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione***

Fermo restando il principio di gratuità obbligatoria per le ODV sancito dall'articolo 34, comma 2, CTS), per tutti gli altri ETS:

- è ammissibile che l'assemblea deliberi un compenso per gli amministratori, anche in assenza di un'espressa previsione statutaria, purché lo statuto non vieti espressamente la remunerazione della carica;
- il compenso deve comunque rispettare i criteri dell'articolo 8, CTS, che presidia il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

### ***D) Membri supplenti dell'organo di controllo***

L'articolo 30, CTS non disciplina espressamente i componenti supplenti dell'organo di controllo. Il MIps chiarisce, tuttavia, che:

- la nomina dei supplenti è legittima solo se espressamente prevista dallo statuto (in base all'articolo 21, CTS, che rimette agli enti le norme di funzionamento interno);
- in presenza di apposita previsione statutaria, si applica l'art. 2401 del codice civile (per il rinvio dell'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 117/2017): il nuovo componente scade insieme all'intero collegio;
- i supplenti non devono essere iscritti nel RUNTS (l'obbligo riguarda solo i titolari delle cariche), ma devono già possedere al momento della designazione tutti i requisiti di legge richiesti per i titolari;
- quando il supplente subentra come titolare, l'ente deve aggiornare il RUNTS ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. f), D.M. 106/2020.

### ***E) Delega a terzi per il deposito di atti al RUNTS***

La Legge 104/2024 ha introdotto la possibilità di delegare un soggetto terzo per la presentazione della domanda di iscrizione al Runts e per gli aggiornamenti informativi.

La disciplina è stata recepita nel D.M. 106/2020, modificato dal recente D.M. 2/2026, stabilendo che:

- la delega risponde all'esigenza di alleggerire gli oneri amministrativi a carico del legale rappresentante e degli amministratori dell'ente;
- in caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 48, comma 3, CTS, la sanzione amministrativa pecuniaria (ex articolo 2630, cod. civ., richiamato dall'articolo 48, comma 5, CTS) si applica solo agli amministratori e non al delegato;
- il ritardo o inadempimento del delegato rileva come inadempimento contrattuale nel rapporto di mandato con il delegante (sul quale non interferiscono gli uffici Runts); il delegante potrà rivalersi civilmente sul delegato inadempiente.

### **NOTA MLPS N. 7741/2026: ETS AVENTI NATURA COMMERCIALE**

Con questo recente documento di prassi il Mlps affronta i dubbi interpretativi sollevati dagli Uffici del Runts in merito alla concreta applicazione dell'articolo 11, comma 2, CTS relativo agli Ets che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

#### **Le 3 macro-categorie individuate dal Codice**



- Comma 1 – ETS generici: iscritti nel solo RUNTS.
- Comma 2 – ETS imprese (diversi dalle imprese sociali): iscritti sia nel RUNTS sia nel Registro delle Imprese (doppia iscrizione).
- Comma 3 – Imprese sociali: l'iscrizione nell'apposita sezione del RI è sostitutiva dell'iscrizione al RUNTS (sezione RUNTS come "proiezione" di quella del RI).

#### ***I chiarimenti per gli ETS commerciali che non sono imprese sociali***

L'articolo 11, comma 2, CTS ammette in modo inequivocabile l'esistenza di ETS diversi dalle imprese sociali che svolgono la propria attività esclusivamente o prevalentemente in forma di impresa. Detti ETS sono tenuti alla doppia iscrizione, Runts e Registro Imprese.



Occorre non confondere le attività di interesse generale svolte in forma d'impresa con le "attività diverse" di cui al D.M. 107/2021. Le prime non sono soggette ai limiti quantitativi dell'art. 6 CTS il cui superamento determina la cancellazione dal Runts.

Nel suo documento il Mlps sottolinea una distinzione fondamentale, spesso fonte di confusione:

- impresa (articolo 2082, cod. civ.): richiede organizzazione strutturale dei fattori di produzione, esercizio abituale e un metodo economico. Ha valenza civilistica (articolo 11, comma 2 CTS è collocato nel Titolo II del Codice);
- ente commerciale (articolo 79, CTS): qualifica fiscale attribuita agli ETS che superano i limiti quantitativi di commercialità indicati nell'articolo 79, commi 2 e 2-bis CTS. Può derivare anche dal mero superamento di ricavi su costi, senza necessariamente integrare i requisiti civilistici dell'impresa.

Ne consegue che l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 2 CTS non scatta per il semplice fatto che un ETS superi i limiti fiscali di non commercialità, ma solo quando integri anche i requisiti qualitativi dell'impresa.

Pertanto, quali tipologie di ETS possono essere definite "imprese"?

Il MIps ammette che l'identificazione concreta è complessa, ma ne delinea i confini affermando che:

- sono escluse le forme societarie: gli ETS in forma societaria possono iscriversi solo nella sezione "imprese sociali" (articolo 4, CTS);
- associazioni e fondazioni possono in astratto operare come imprese, svolgendo attività in forma organizzata, professionale ed economicamente sostenibile;
- le ODV sono incompatibili con il modello imprenditoriale: l'articolo 84, comma 1 CTS richiede che le loro attività siano svolte *"senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato"*;
- analogha incompatibilità riguarda gli enti filantropici (articolo 38, CTS), che per definizione traggono risorse prevalentemente da contributi, donazioni e rendite patrimoniali.

#### ***Il ruolo degli Uffici RUNTS e dell'Amministrazione finanziaria***

Nell'ambito dei rapporti tra amministrazione finanziaria e MIps, quest'ultimo delimita chiaramente le reciproche competenze precisando che:

- gli Uffici RUNTS valutano il rispetto delle norme ordinamentali (non fiscali) per l'iscrizione e la permanenza in una determinata sezione, potendo valutare la migrazione ad altra sezione o l'incompatibilità con il Registro;
- la qualificazione di un ETS come ente fiscalmente "commerciale" spetta all'Amministrazione finanziaria, non agli Uffici RUNTS;
- le agevolazioni fiscali spettano in base al concreto rispetto dei requisiti di legge, non in base alle qualificazioni statutarie; l'Agenzia delle Entrate può quindi disconoscerle in sede di accertamento.

## PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 giugno 2026 al 15 luglio 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

***Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011. Nella tabella seguente vengono proposte le scadenze ordinarie per il versamento delle imposte, che non tengono conto della proroga concessa dal D.L. 89/2026 commentata nella specifica Informativa.***

<b>VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2025 E PRIMO ACCONTO 2026</b>	
<b>Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA</b>	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio
<b>Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno</b>	
1° rata	30 giugno
2° rata con interessi	16 luglio
3° rata con interessi	20 agosto
4° rata con interessi	16 settembre
5° rata con interessi	16 ottobre
6° rata con interessi	16 novembre
7° rata con interessi	16 dicembre
<b>Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA</b>	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio
<b>Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno</b>	
1° rata	30 giugno
2° rata con interessi	16 luglio
3° rata con interessi	20 agosto
4° rata con interessi	16 settembre
5° rata con interessi	16 ottobre
6° rata con interessi	16 novembre
7° rata con interessi	16 dicembre
<b>Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir</b>	
senza maggiorazione	30 giugno
con maggiorazione	30 luglio
<b>Società di capitali – senza maggiorazione</b>	
Bilancio approvato entro il 30/4/2026	30 giugno
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio

Bilancio non approvato	31 luglio
<b>Società di capitali – con maggiorazione</b>	
Bilancio approvato entro il 30/4/2026	30 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	31 agosto
Bilancio non approvato	31 agosto
<b>VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2026</b>	
Per tutti	30 novembre

## **martedì 16 giugno**

### **Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

### **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

### **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

### **ACCISE – Versamento imposta**

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio.

### **IMU – Versamento acconto 2026**

Versamento da parte dei soggetti obbligati dell'acconto dell'Imposta Municipale Unica dovuta per il 2026.

### **ACCISE – Versamento imposta**

Scade il termine per il pagamento dell'accisa su gasolio e benzina immessi in consumo nel mese di maggio.

## **giovedì 25 giugno**

### **Presentazione elenchi Intrastat mensili**

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

## **martedì 30 giugno**

### **Dichiarazione IMU**

Scadenza per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell'imposta su fabbricati e terreni per il periodo di imposta 2025.

### **Diritto annuale CCIAA**

Scadenza del versamento dovuto per l'anno 2026 alla Camera di Commercio territorialmente competente.

### **Presentazione elenchi Intra 12 mensili**

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.

### **Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.

## **mercoledì 15 luglio**

### **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

### **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

### **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

**EDITORE E PROPRIETARIO**  
Gruppo Euroconference S.p.A.,  
Piazza Luigi Einaudi 10N01, 20124, Milano

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Luca Caramaschi

**SERVIZIO CLIENTI**  
Per ricevere supporto lo invitiamo ad aprire un ticket  
dal seguente link: [www.euroconference.it/helpdesk](http://www.euroconference.it/helpdesk)

**SITO INTERNET**  
Per informazioni e ordini:  
[www.euroconference.it/editoria](http://www.euroconference.it/editoria)

Autorizzazione del Tribunale di Verona  
n.1449 del 29 giugno 2001  
Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049

ISSN: 2039-9650

**PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE**  
Mensile  
Vendita esclusiva per abbonamento  
Pubblicazione diffusa per e-mail

**ABBONAMENTO ANNUALE 2026**  
Euro 180 Iva esclusa

Eventuali numeri non pervenuti devono essere  
reclamati via mail al servizio clienti non appena  
ricevuto il numero successivo

Per i contenuti di "Circolare mensile per l'impresa" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.